



Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Modifica del ...

Avamprogetto

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 novembre 2003¹ sulla formazione professionale è modificata come segue:

[Ingresso

visto l'articolo 65 capoverso 1 e 73a della legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr)

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 73a Riconoscimento di diplomi cantionali e intercantionali retti dal diritto anteriore in ambito di professioni sanitarie
(art. 73a LFPr)

¹ L'attuazione delle procedure per il riconoscimento di diplomi cantionali e intercantionali retti dal diritto anteriore nell'ambito delle professioni sanitarie inerenti alla formazione professionale è delegata alla Croce Rossa Svizzera. I dettagli della delega sono disciplinati da un contratto di diritto pubblico tra la SEFRI e la Croce Rossa Svizzera.

³ Per le procedure di riconoscimento dei titoli di studio si applicano le tasse disciplinate dall'ordinanza del 16 giugno 2006³ sugli emolumenti della SEFRI.

¹ RS 412.101

² RS 412.10

³ RS 412.109.3

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

